La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

UDIENZA PER L'ASSEGNAZIONE O L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE – ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

Schema di **Giulio SPINA**

(artt. 546 e ss. c.p.c.)

Pignoramento

Udienza per l'audizione delle parti

Nel caso di **pignoramento eseguito presso più terzi**, il debitore può chiedere:
- la **riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti** (art. 496 c.p.c.);
- la **dichiarazione di inefficacia** di taluno dei pignoramenti.

Il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con **ordinanza non oltre 20 gg. dall'istanza** (art. 546 c.p.c).

Dichiarazione del terzo (art. 547)

Oggetto della dichiarazione
Il terzo deve specificare:
- di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso;
- quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;
- nonché i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Modalità
Personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale.

Quando
Con dichiarazione all'udienza (o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata).

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Mancata dichiarazione del terzo (art. 548)

In tal caso **il credito pignorato**, nei termini indicati dal creditore, **si considera non contestato** ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (e il giudice provvede all'**assegnazione e alla vendita** ex artt. 552 o 553 c.p.c.) se:
- il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, co. 3 e 4, c.p.c., se il terzo non compare all'udienza stabilita;
- fuori da tale caso se all'udienza il creditore dichiara di **non aver ricevuto la dichiarazione** e il giudice, con ordinanza, fissa un'**udienza successiva** alla quale il terzo non compare

Il terzo può impugnare ex art. 617, co. 1, c.p.c. l'ordinanza di assegnazione di crediti, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Contestata dichiarazione del terzo (art. 549)

Se sulla dichiarazione **sorgono contestazioni**, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con **ordinanza** che:
- produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;
- è impugnabile ex art. 617 c.p.c.

Intervento di altri creditori (art. 551 c.p.c.):
- l'**intervento** è regolato dagli artt. 525 e ss. c.c.;
- agli **effetti di cui all'art. 526 c.p.c.** l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Per l'assegnazione e la vendita
si applicano gli artt. 552 e ss. c.p.c.